

CCIII^a TORNATA

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1928 - Anno VII

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 11145
Disegni di legge (Discussione di):	
« Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo »	Pag. 11148
Oratori:	
APPIANI	11151
BERIO, <i>relatore</i>	11152
CRISPOLTI	11148
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	11153
VITELLI	11154
— Approvazione di un ordine del giorno —	11155
Interrogazioni (Annuncio di)	11160
(Svolgimento di):	
« Sulla notificazione postale degli atti giudiziari »	11146
Oratori:	
DIENA	11147
ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	11145
Relazioni (Presentazione di)	11145, 11159
Votazione per appello nominale	11155
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	11159

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato.

BELLINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Giaccone per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego i senatori Marcello, Sitta, Sanjust, Rava, Baccelli Pietro, Valenzani, Valvassori Peroni, Raineri, Montresor e Cremonesi di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MARCELLO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, numero 2106, relativo al passaggio delle Navi-Scuola Marinaretti e dell'Orfanotrofio Marittimo Vittorio Emanuele III, all'Opera Nazionale « Balilla ».

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione, relativo alle spedizioni di prodotti ortofrutticoli ».

SANJUST. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubblica amministrazioni agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato ».

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311, concernente il riordinamento dei servizi delle concessioni governative, dei Trattati di pace e del Tesoro, nonchè di quelli del bollo, del registro e del demanio ».

BACCELLI PIETRO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riconoscimento e tutela dell'emblema della lotta contro la tubercolosi ».

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112, che modifica le aliquote dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio;

« Ampliamento della provincia di Viterbo ».

VALVASSORI PERONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della zona di Tangeri, nonchè alla Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificato col Protocollo suddetto ».

RAINERI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul

disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2271, che abroga l'art. 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura ».

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riconoscimento a tutti gli effetti civili della festività di San Giuseppe ».

CREMONESI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modifica all'ordinamento del Governatorato di Roma ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Marcello, Sitta, Sanjust, Rava, Bacelli Pietro, Valenzani, Valvassori Peroni, Raineri, Montresor e Cremonesi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Diena ai ministri delle comunicazioni e della giustizia: « Per sapere se non ravvisino opportuno di impartire precise istruzioni, affinchè le disposizioni dettate negli articoli 73, 74, 75, 77 del Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 3271, per quanto riguarda la notificazione a mezzo postale degli atti giudiziari, siano esattamente osservate, per modo che risulti la prova che i detti atti siano stati debitamente e tempestivamente notificati (ciò che il più delle volte non risulta) o alle parti personalmente od alle persone alle quali l'art. 77 del detto Testo organico perentoriamente prescrive ».

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. In verità il brevè tempo trascorso tra la presentazione e lo svolgimento di questa interrogazione non mi ha dato modo di fare, come sarebbe stato mio desiderio, una indagine esauriente sull'argomento.

Però posso rispondere che il servizio delle

notificazioni degli atti giudiziari per mezzo della posta, instaurato organicamente, per i procedimenti davanti a tutte le magistrature ordinarie, con il Regio decreto del 21 ottobre 1923, n. 2393, le cui norme vennero, poi, transfuse nel testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ha formato oggetto di vigile interessamento da parte del Ministero della giustizia, che ne ha sorvegliato l'andamento per rilevarne e possibilmente rimuoverne le deficienze, nonchè per studiare i mezzi più adatti a migliorarlo e a renderlo suscettivo di maggiore sviluppo, in conformità della tendenza delle moderne legislazioni processuali.

All'uopo, non solo il Ministero della giustizia è intervenuto — talvolta anche con istruzioni di carattere generale — per reprimere le irregolarità che gli furono denunciate, ma ha curato altresì di raccogliere, dai Capi delle Corti d'appello, le occorrenti informazioni sul modo onde il servizio procedesse e sulle modificazioni e le provvidenze, in genere, che fossero necessarie dopo l'esperienza di circa un quinquennio.

Le notizie raccolte hanno rilevato taluni inconvenienti, e posto, tra l'altro, in evidenza che non sempre gli organi, ai quali è affidata la notificazione, la eseguono con la diligenza che il delicato servizio richiede. E ciò specialmente si è notato per quanto concerne il recapito dei pieghi raccomandati e la formazione e restituzione della ricevuta di ritorno, che è il documento essenziale della notificazione, essendo destinato a fornirne la prova.

La natura di questi inconvenienti ha consigliato la necessità di un esame accurato della materia, allo scopo di perfezionare il servizio sotto l'aspetto tecnico e suggerire i mezzi più efficaci per ottenere, eventualmente anche mediante adeguate sanzioni a carico dei funzionari negligenti, che le prescritte formalità siano adempiute in modo serio e scrupoloso. Ed è, inoltre, a studiare se non convenga introdurre disposizioni intese a salvaguardare le parti da possibili pregiudizi, in dipendenza di quegli accidentali disguidi che da questa speciale forma di notificazione derivino.

Lo studio dell'argomento è stato già da tempo demandato ad una apposita Commissione, che si occupa, in particolare, delle riforme occorrenti nell'ordinamento e nei servizi degli ufficiali giudiziari.

Ritengo che le provvidenze, le quali concreterò d'accordo con il Ministro delle comunicazioni, tenendo presenti le proposte della Commissione, varranno a regolarizzare il servizio ed a procurarne la più larga applicazione.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Forse più che una interrogazione, formulata per necessità in proporzioni piuttosto sovrabbondanti, quella da me presentata dovrebbe essere ritenuta quale una raccomandazione; in ogni modo mi si consenta di brevemente illustrarla.

È noto come in Italia, e non senza qualche dissenso, venne per la prima volta riconosciuta, dal Codice di procedura penale del 1913, la facoltà di poter procedere alla notifica degli atti giudiziari, in materia penale, come già da tempo veniva fatto in parecchi Stati stranieri, a mezzo postale.

Statuì infatti l'art. 120 di quel Codice « che con norme regolamentari potranno essere autorizzate le notificazioni degli atti, per mezzo del servizio postale ».

Nella legge 24 maggio 1921, n. 298, per l'ordinamento degli ufficiali giudiziari; con l'art. 22 venne disposto « che in conformità dell'art. 120 Codice procedura penale, gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a valersi del servizio postale secondo le norme del Regio decreto che sarà emanato su proposta del Ministro della giustizia di concerto con quello delle poste e telegrafi ».

Con altro Regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316, per l'attuazione della legge che modificava la competenza dei pretori e conciliatori, all'art. 25 si statuiva: « che le notificazioni degli atti davanti i pretori e conciliatori potranno farsi mediante trasmissione postale secondo le norme che saranno determinate da un regolamento ».

Finalmente con il decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, si dettarono le preannunciate disposizioni relative alle notificazioni a mezzo postale, e degli atti civili e degli atti penali, e tali disposizioni furono poi inserite negli articoli 71 e seguenti al Capo VII del Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 3271.

Non vi ha dubbio che il sistema come venne autorizzato e disciplinato rappresenta un'utile

riforma, che tende a ridurre le eccessive spese e le difficoltà delle notificazioni ordinarie, specie quando l'atto debba notificarsi a persone diverse residenti in vari paesi, discosti l'uno dall'altro; ed è pure a rilevare che le disposizioni dettate nell'accennato decreto 21 ottobre 1923, erano chiare e precise, ed ove siano rigorosamente osservate, costituiscono garanzia sufficiente per la regolarità delle notificazioni.

Per lo incontro, o per incuria talvolta degli ufficiali giudiziari che predispongono le relative schede, omettendo di trascrivere in forma precisa il nome e l'indirizzo della persona a cui l'atto deve notificarsi; o più spesso per negligenza dell'agente postale che consegna l'atto, tralasciando di fare le necessarie ricerche, onde farlo pervenire possibilmente alla parte in persona, e lo consegna invece ad altri senza indicare la qualità del consegnatario; non cura che la firma da apporsi nella scheda e che fa fede dall'avvenuta consegna sia scritta esattamente, non con uno sgorbio, spesso a matita, ma con il nome e cognome del consegnatario e con le regolari certificazioni sulla qualità di costui; avviene che per l'inosservanza di tali norme, notificazione venga ritenuta nulla, con non lieve pregiudizio e dispendio di chi la richiese.

Si aggiunga che l'Ufficio postale, tenuto a restituire la scheda dopo l'avvenuta notificazione, spesso imprime il ponzone, che deve comprovare il luogo e il giorno della notificazione, in modo così poco intelligibile, da non fornire la prova della data della notificazione.

Ora poichè i termini si computano dal giorno della consegna dell'atto al destinatario, e la data si desume dal detto timbro postale, e poichè per stabilire se una citazione di appello od un ricorso in Cassazione furono in tempo debito notificati, come ebbe a giudicare anche recentemente la Corte di cassazione con sentenza 28 marzo 1928, si deve tener conto della data in cui l'atto fu consegnato al destinatario, non di quella in cui l'atto fu rimesso all'ufficiale giudiziario, si comprende quali gravi ed irreparabili conseguenze possano verificarsi, o per la irregolarità della notificazione, o pel ritardo nell'eseguirla.

Per evitare gli accennati inconvenienti, per ottenere che le norme saviamente dettate, siano in modo preciso osservate, ciò che assai di

frequente non avviene, nonostante che la scheda, che riproduce l'allegato 4 del detto Testo Unico, contenga norme dettagliate per le dette notificazioni, converrebbe che il delicatissimo servizio della notifica di tali atti, venisse affidato, non a un ignaro procaccia inconsapevole della importanza dell'atto e della necessità che siano osservate scrupolosamente le norme dettate, ma a chi fosse in grado di pienamente eseguirle.

Avrei potuto fornire esuberanti prove delle irregolarità accennate, che sconsigliano di valersi di un servizio che recherebbe notevoli vantaggi se con diligenza compiuto, ma sono del resto tanto noti gli inconvenienti enunciati, che non possono mettersi in dubbio.

Perciò confido, prendendo con piacere atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, che saranno presto impartite analoghe disposizioni affinché le norme dettate siano esattamente osservate per evitare che per effetto della loro inosservanza ne derivino alle parti dannosissime conseguenze. (*Bene*).

Discussione del disegno di legge « Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo » (N. 1638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1638).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Crispolti.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, io credo che chiunque si disponga a parlare a favore di questo progetto di legge, o qui o fuori di qui, sia condotto naturalmente a scegliere tra due diversi atteggiamenti; o quello di infervorare sempre più colla propria parola coloro che hanno salutato questo progetto come una grande arditissima conquista, oppure dissipare le apprensioni di coloro che vedendo il Gran Consiglio essere considerato come l'organo supremo di coordinazione del Regime, hanno temuto (se non li ha rassicurati la bella rela-

zione ministeriale e quella dell'Ufficio centrale), hanno temuto, dico, di vederlo soprapporsi ai grandi poteri costituzionali dello Stato.

Io scelgo questo secondo atteggiamento, diremo così calmante, poichè ogni oratore ha facoltà e abitudine, dinanzi a qualsiasi uditorio di fissarsi sopra una parte anche immaginaria di esso, a cui rivolgere la propria parola.

Il Gran Consiglio ha un ufficio deliberativo nelle sole materie in cui non può entrare il potere legislativo, cioè (secondo la legge che votammo in materia di riforma parlamentare) nella compilazione definitiva della lista dei candidati alla Camera, poi nell'ordinamento e principali nomine del Partito Fascista. Quindi, trattandosi di campi diversi, le deliberazioni del Gran Consiglio non possono soverchiare quelle dei corpi legislativi.

Viene la seconda parte, ed è quella in cui si richiede obbligatoriamente il parere del Gran Consiglio su cose importantissime. Ebbene in ciò esso, che è stato da alcuni scambiato per una Costituente, non è che una semplice Consulta, la quale non ha nemmeno il diritto nè di convocarsi da sè; nè di fissare il proprio ordine del giorno; quel diritto cioè senza del quale nessuna Assemblea può avere forza soverchiante. Con questa funzione puramente consultiva e dipendente dall'iniziativa del Capo del Governo, il Gran Consiglio è chiamato ad eventualmente occuparsi di materie costituzionali. Dico materie, non leggi costituzionali; poichè, mentre abitualmente, per quanto in modo ufficiale non fossero mai state dichiarate costituzionali, alcune speciali leggi si riteneva godessero di questa suprema importanza come tali, e quindi in prima linea la legge dello Statuto, oggi invece, con un criterio logico ed opportuno si è provveduto a dare questo carattere di costituzionalità ad alcune materie contenute in tali leggi. E per parlare dello Statuto, non si è compreso come materia costituzionale ciò che costituisce la parte secondaria dello Statuto stesso, come, ad esempio, l'indennità ai deputati: si è estratta la materia di maggiore gravità, e quindi, sempre attenendoci allo Statuto, a quello che riguarda anzitutto la successione e le prerogative del trono.

Ora su queste materie determinate, il Gran Consiglio deve essere obbligatoriamente chia-

mato a dare il suo parere, nel caso che si tratti di qualsiasi riforma. Ma il fatto di tal possibile chiamata non significa punto un incentivo a tali riforme. Difatti immaginiamo un momento, che il Gran Consiglio Fascista non ci fosse. Credete voi che per questo, mancherebbe il modo di prendere simili iniziative riformatrici? No. Secondo la giurisprudenza costante in Italia, quando si ottenga l'approvazione delle due Camere e la sanzione del Re, qualunque punto anche fondamentale del reggimento dello Stato, può essere riformato, e l'iniziativa di ciò possono prenderla tanto le due Camere, quanto il Governo in nome del Re. Quindi il Gran Consiglio Fascista non innova niente alla possibilità attuale di profonde e radicali mutazioni. Anzi, di fronte a possibili innovazioni precipitose e temerarie, serve di garanzia, poichè il Governo che avrebbe oggi il diritto di prendere quelle iniziative senza controlli, domani non potrà farlo se non dopo sentito il parere del Gran Consiglio. Quindi quest'ultimo non è un pungiglione ma è una remora. Vedete che si può essere perfettamente tranquilli.

Il Gran Consiglio ha un'altra funzione, ed è quella di formare e tenere aggiornata la lista dei nomi che in caso di vacanza del Capo del Governo, sarebbe « presentabile » alla Corona. Bene la relazione ministeriale e quella dell'Ufficio centrale hanno chiarito che questo compito non è altro che una sostituzione più pacata e regolare a quella consultazione dei capi di partito, che la Corona aveva l'abitudine di fare nel tumulto immediato delle crisi ministeriali. Le due citate relazioni, spiegano che la parola « presentazione », come vuole anche la sua etimologia, non è una imposizione: è semplicemente un'autorevole indicazione, che lascia perfettamente libera la decisione della Corona.

Ma in questa materia, e senza fermarmi io troppo sul valore di quella parola « presentazione », mi permetto di risolvere la questione più radicalmente. Io ritengo che la libertà della Corona sia fondata negli Stati sopra qualche cosa di più effettivo che non su qualunque parola delle leggi. I rapporti, in ogni luogo e in ogni tempo, del Capo dello Stato con gli altri poteri, o legislativi o consultivi, sono di fatto raccomandati a tante forze morali, che è inutile lo stare a specillare che cosa

precisamente stabiliscano le relative leggi. Non facciamo qui delle disquisizioni storiche, ma se vogliamo vedere la cosa nei suoi termini estremi, noi possiamo ricordare, che, in Russia, ad esempio, l'infelice Zar Nicola II aveva dalle costituzioni locali l'assicurazione di una onnipotenza assoluta. Invece, senza che tali costituzioni fossero infrante, il suo destino volle che egli fosse per tutta la vita in istato di servitù. Noi vediamo, al contrario, che nella Costituzione dell'anno VIII in Francia, erano posti molti limiti alla potenza del primo Console: tra l'altro si toglieva a lui, ad un Bonaparte, la facoltà di comandare l'esercito in guerra. Ebbene, dentro quella Costituzione, senza violarla, il primo Console, non solo fu il dominatore della Francia, ma condusse a suo arbitrio e di testa sua la celebre campagna di Marengo.

Io credo che in Italia la potenza morale di una dinastia millenaria, la riverenza che professa verso di essa il Regime, la forza acquistata e rinnovata, coll'aver essa saputo prendere, nelle ore supreme, anche recentemente, le grandi decisioni storiche, (*applausi*) assicureranno, più che qualsiasi parola di legge, ciò che io ritengo provvidissimo (e so in ciò d'interpretare il pensiero del Senato e, mi si permetta, anche del Governo) ossia il sempre crescente influsso della Monarchia sul Paese. (*Approvazioni vivissime, prolungate*).

A questo punto, dopo avere io cercato di dimostrare ai dubitosi, che il Gran Consiglio è innocuo, non vorrei mi si dicesse che sono andato troppo in là, e che debbo oramai giustificarlo dal pericolo che esso non sia se non un pleonasma.

No: il Gran Consiglio non solo è opportuno, ma è necessario!

Ricordiamoci, con un brevissimo sguardo, quale è stato l'andamento della cosa pubblica in Italia. Si passò, dal 1848 in poi, da un regime costituzionale ad un regime parlamentare, e poi ad un terzo regime, che non ebbe nome particolare, ma fu da tutti qualificato come di degenerazione parlamentare. Quest'ultima fu attribuita ad una quantità di cause: chi ne fece colpa al suffragio allargato; chi al modo di distribuire i voti fra i candidati; chi a mutamenti delle circoscrizioni; ma la ragione vera stette nel formarsi, al di fuori

delle Camere, di grandi partiti, con gerarchi estranei, che dominavano il Parlamento. Quanto fosse naturale l'effetto disorganizzatore di un tale fenomeno non è necessario ricercarlo particolarmente in Italia, dove bisognerebbe ricorrere a sei o sette anni fa. Ne abbiamo veduto tutta la gravità, in una grande Nazione vicina, pochi giorni addietro, quando un congresso radicale, all'ultim'ora di una seduta notturna riuscì a ficcare una proposizione in un proprio ordine del giorno, la quale, benchè estranea alle Camere, produsse subito una pericolosissima crisi ministeriale.

Ora, questo fenomeno avrebbe potuto risorgere innanzi alla grande potenza raggiunta in Italia dall'unico partito vitale esistente, ossia dal Partito Fascista. Se il Partito Fascista, colle sue gerarchie, colle sue deliberazioni, fosse rimasto appartato dagli organismi e dall'azione costituzionale, ne sarebbe nata questa condizione deplorabile, che la sua forza reale, imponentissima, avrebbe potuto di fatto, sopraffare tutte le forze legali.

Ecco la grande e geniale prudenza dell'aver incorporato, sotto le specie del Gran Consiglio, il Partito Fascista nell'ordinamento e nella attività statale italiana.

Quindi il Gran Consiglio, mentre da un lato, assicura da parte del Governo stesso — se mai questo ne deviasse — la continuità dello spirito che ha suscitato e regolato il Regime, dall'altra parte è il mezzo di far sì che in ogni caso il Partito rispetti e secondi le legali e superiori gerarchie dello Stato.

E sto per concludere. Tuttavia, prima di farlo, mi si permetta di plaudire particolarmente a quell'articolo in cui si dice che le funzioni dei Membri del Gran Consiglio sono gratuite e che il Gran Consiglio non importerà nessuna spesa allo Stato. Io vorrei che queste parole — naturalmente non nella loro lettera, perchè è impossibile, ma nel loro spirito, — fossero scritte sul frontone del grande edificio del Regime. Poichè questo non sarà mai tanto popolare come quando potrà far toccare con mano che tutti, in alto ed in basso, al centro ed alla periferia, si adoperano in esso senza mai avere in mira vantaggi personali. Il Regime non sarà mai tanto popolare, come quando potrà far toccare con mano che, ad esempio, il sostituire in determinati posti uomini tesserati a

non tesserati non è mai effetto di zeli nati da cupidigie.

Onorevoli colleghi, voi potete credere ad un uomo che, conservando piena la sua libertà, accompagna tuttavia il Regime non solo con costante affetto, ma con una crescente passione: quest'uomo vi dice: appartenere e cooperare al Regime, deve sempre significare non solo un'operosità invitta e fervente per tutto ciò che può essere proficuo alla Patria, ma significare anche la pratica d'una disciplina, spontanea od imposta, che esiga la più austera parsimonia di vita e il più estremo rigore di disinteresse.

Ho finito. (*Vive approvazioni, applausi*).

APPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APPIANI. Ho chiesto la parola per manifestare pieno ed incondizionato il mio consenso a questa legge nei suoi concetti fondamentali e nelle sue disposizioni singolari.

Detto questo io dovrei tacere e limitarmi a presentare, per incarico di numerosi colleghi un ordine del giorno. E ciò perchè non saprei che cosa aggiungere alla lucida, completa, esauriente illustrazione che di questa legge è stata fatta dalla relazione del Governo e da quella dell'Ufficio centrale che illuminano la questione sotto tutti i lati, ne chiariscono tutti i punti e rispondono vittoriosamente a tutte le critiche, a tutte le obiezioni che le sono state mosse palesamente o che abbiamo sentito sussurrare.

Ma mi consenta il Senato che brevissimamente, « *ex abundantia cordis* » io dica il fondo del mio pensiero.

Questa legge è la conseguenza naturale e necessaria dell'attuale realtà delle cose e dell'attuale stato di diritto.

La realtà delle cose è solare.

Il fascismo, che con la rivoluzione del 1922 ha salvato il paese e ha conquistato il potere con l'assenso della grande maggioranza della Nazione (perchè è inutile dire che se questo fosse mancato il suo tentativo sarebbe rimasto nella storia come un nobilissimo sforzo ma come un vano tentativo), non si è accampato come un invasore in terra di conquista, ma si è subito accinto alla attuazione di quel magnifico atto di fede premesso al suo statuto « Il fascismo è una Milizia al servizio della Nazione.

Suo obiettivo è realizzare la grandezza del popolo italiano ».

E si apprestò così all'opera veramente titanica di dare alla Nazione, con un nuovo assetto della società, un nuovo tipo di Stato sotto il triplice aspetto, dell'ordine politico, dell'ordine sociale, dell'ordine giuridico.

Quest'opera è ormai condotta a termine. Il nuovo Stato, che è ad un tempo Stato monarchico, Stato di autorità, Stato sindacale, Stato popolare, come è mirabilmente detto e dimostrato nella relazione del Governo, è un fatto compiuto per opera esclusiva del Partito fascista che s'incentra nel Gran Consiglio costituito subito dopo l'avvento al potere, nel Gran Consiglio che ha guidato il Governo e il Paese nella riforma degli ordinamenti statali.

Nulla dunque di più naturale e aggiungo, con la coscienza di dire una cosa perfettamente esatta, nulla di più costituzionale della partecipazione del Gran Consiglio all'attività statale perchè ad esso risale, come rappresentante ed organo supremo del Partito predominante, la responsabilità del Governo e della vita dello Stato.

Questo stato di diritto, questo carattere costituzionale, ha già avuto un riconoscimento nella recente legge sulla rappresentanza politica di cui questa legge non è che lo sviluppo.

Perchè noi ora stiamo attraversando un momento storico di grande importanza politica sociale.

Il Fascismo, per naturale, anzi fatale andamento delle cose, da semplice Partito politico sta per trasformarsi in una grande istituzione di diritto politico. Dico meglio, esso è diventato Regime e sta per identificarsi dapprima con lo Stato, e poi, in un futuro molto prossimo, con la Nazione intera.

Perchè il Fascismo non è una casta chiusa. Esso è per il momento interdetto ai responsabili più o meno diretti di un passato doloroso. Esso non si schiude a coloro la cui fede, troppo recente, non li rende peritevoli di esservi accolti. Ma per l'avvenire esso è spalancato a tutti, ed è prossima l'ora in cui, attraverso i Balilla e gli Avanguardisti, Partito e Nazione saranno una sola cosa.

Ma per ora siamo in un periodo di transizione. Ed è questo punto che la legge in esame coglie

e regola con pieno soddisfacimento per il presente e per l'avvenire.

Come ho prima rilevato, il Gran Consiglio Fascista è già nell'orbita costituzionale, pure nella sua attuale forma e costituzione, che è quella ab origine, intesa a coordinare ed integrare le varie forze del Regime ed a fissare le direttive dell'azione del Partito.

E naturalmente, dato lo stato attuale delle cose, questo compito deve rimanere nel Gran Consiglio, il quale non può cessare dall'essere ancora adesso l'organo supremo del Partito.

E questo la legge in esame gli riconosce. Ma nel tempo stesso la legge, sia in vista del presente che in vista del futuro prossimo, ravvisando la necessità in questo nuovo e tanto più ampio ordinamento dello Stato, di un organo supremo nel quale tutte le istituzioni e tutte le sue forze organizzate s'incontrino e vengano a contatto e si crei una sintesi che sia disciplina e coordinamento degli sforzi», trova nel Gran Consiglio un organo già pronto ed atto, con opportune modifiche, ad assolvere questo compito, e glielo assegna, inquadrandolo così completamente nel sistema costituzionale, col foggiarne una costituzione e una composizione in modo « che esso rappresenti una sintesi collegiale di tutti i poteri dello Stato e delle maggiori energie della Nazione, dai Presidenti delle due Camere ai Ministri, dai fattori del Regime agli esponenti del Partito Fascista a coloro che rappresentano le molteplici attività oggi disciplinate ed organizzate: la coltura, l'ordinamento sindacale, la corporazione, l'educazione della gioventù; insomma quel complesso di organismi e di istituzioni che si sono venuti via via formando e nei quali si esplicano e si concretano tutte le energie del nostro popolo.

E tutto questo mentre permance, anzi si rafforza nella Persona Augusta del Re, Capo Supremo, la sintesi personale dello Stato, sotto la cui egida il Gran Consiglio assolve i suoi compiti costituzionali, che, lungi dall'invadere, dal menomare, dal turbare in qualsiasi modo altri poteri, aggiungono invece un'altra e ben più valida garanzia, quella cioè di rappresentare l'avviso della Nazione organizzata nelle leggi più importanti e delicate, quelle che si attengono alla costituzione, le quali, e si noti qui un'altro inestimabile beneficio della legge, non potranno

d'ora innanzi essere presentate se non col beneplacito Sovrano.

E altra valida garanzia, e altro beneficio è quello di sostituire, come ha già notato l'onorevole Crispolti, alle caotiche, imbarazzanti e talora contraddittorie e dilatorie consultazioni di singoli personaggi, la funzione consultiva di una designazione concreta.

Ho detto che il Gran Consiglio si raccoglie e assolve i suoi compiti sotto l'egida del Re, e di fatti il Capo del Gran Consiglio è il Capo del Governo, nominato dal Re e la qualità di segretario e di membri a tempo illimitato e a cagione delle loro funzioni, deve essere riconosciuta per decreto Reale.

Onde io non so vedere come si possa dubitare della perfetta ortodossia costituzionale e monarchica di questa legge. Io penso che tutti quanti accettano e intendono di appoggiare questo nuovo Stato che è, ripeto ancora una volta, Stato monarchico, Stato d'autorità, Stato popolare, debbono consentire in questa legge e in tutte le sue disposizioni.

Essa è il suggello dello Stato Fascista, è garanzia del suo fausto avvenire.

E qui mi sia lecito additare l'ammonimento del nostro amato Sovrano, del Re saggio, che all'indomani della memorabile seduta in cui fu deliberata la presentazione di questa legge traeva lieti auspici per gli alti destini della Patria dal rifiorire di energie nel segno del Littorio.

A conclusione del mio dire leggo l'ordine del giorno:

« Il Senato convinto della necessità che il Gran Consiglio Fascista abbia il suo posto fra gli organismi costituzionali, passa alla discussione degli articoli ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al relatore dell'Ufficio centrale.

BERIO, relatore. Onorevoli senatori. Poiché nessun oratore ha parlato contro il progetto di legge, il mio compito è molto semplice. Mi limito a ringraziare i senatori Crispolti e Apiani del contributo che hanno portato, con la loro parola autorevole, in questo importantissima discussione, a sostegno del disegno di legge.

Nella relazione dell'Ufficio centrale sono già

state svolte, nè ripeterò, le ragioni di carattere politico e di carattere giuridico, che hanno indotto l'Ufficio stesso a proporre ad unanimità l'approvazione di questo disegno di legge. Del resto, tutti ricordiamo che una legge sul Gran Consiglio fu invocata dallo stesso Senato, quando si discusse la riforma della rappresentanza politica dello Stato.

Questa legge, onorevoli senatori, ha una particolare fisionomia, che è comune a molte delle più notevoli leggi dovute al Regime; questa legge non crea un Istituto nuovo, ma interviene per sanzionare uno stato di fatto, per riconoscere un Istituto già esistente. D'esperienza ci insegna che le grandi istituzioni, le quali, in momenti storici eccezionali, come il presente, sono l'espressione di un nuovo orientamento della vita pubblica di un popolo, non sono la creazione artificiale della legge; bensì la legge interviene in un secondo momento, per riconoscere e perfezionare ciò che già è sorto, ciò che è il prodotto di molteplici fattori politici, spirituali, sociali, economici, che sono poi propulsori dell'evoluzione sociale. Così avviene del Gran Consiglio; esso esiste dall'avvento del Fascismo, e in questi sei anni di vita, periodo di tempo in sé breve, ma che rappresenta, per l'importanza degli avvenimenti, un'epoca storica, esso è stato la sintesi di quell'imponente movimento politico, che ha così profondamente innovato gli ordinamenti dello Stato, la vita del Paese e lo spirito della popolazione. Riconoscere oggi legalmente questo stato di fatto, significa corrispondere ad una superiore ragione di ordine politico, della quale non può non rendersi conto il Senato, che ha così alto il senso della consapevolezza e della responsabilità.

Io non mi occupo dei dettagli, dei particolari delle disposizioni, sia perchè ne è stata fatta parola nella relazione del Governo ed in quella dell'Ufficio centrale, sia perchè l'on. Crispolti ha messo bene in luce quali sono i concetti fondamentali della legge.

Io dico: noi oggi abbiamo stabilito le linee fondamentali. Questa legge è il coordinamento della imponente legislazione fascista, già esaminata e approvata dal Senato; essa si connette con le più notevoli leggi dello Stato, con la legge sul Primo ministro, con la legge sulla rappresentanza politica, con quella sulle Cor-

porazioni; essa offre il vantaggio di garantire, in qualunque momento, la continuità del Governo, e quindi la sicurezza della Nazione. Offre poi il grande vantaggio di introdurre per la prima volta nel nostro diritto pubblico l'istituzione delle leggi costituzionali, che vengono assegnate a una particolare categoria, differenziate da tutte le altre. E questo è un progresso. Tanto è vero che gli Stati stranieri, che hanno adottato questo stesso Istituto, e che, per le leggi di carattere e contenuto costituzionale, hanno stabilito particolari modalità, che sono poi maggiori garanzie, sono precisamente gli Stati più gelosi custodi della propria costituzione.

Il Gran Consiglio dunque, per effetto di questa legge, diviene organo dello Stato, entra nella costituzione, sviluppandola e integrandola; farà parte integrante di quella costituzione, che, sotto l'egida della Monarchia, ha dato all'Italia la sua unità, l'ha condotta alla vittoria nella grande guerra, e, avvalorata e rafforzata nella coscienza del popolo per merito indiscutibile del Fascismo, sotto la guida e l'impulso poderoso dell'Uomo straordinario che regge le sorti dello Stato, ha in sé la potenzialità di sempre maggiori sviluppi, per il bene e la grandezza d'Italia.

Con queste osservazioni, confermo le conclusioni dell'Ufficio centrale, invitando il Senato a dar voto favorevole al disegno di legge (*Approvazioni*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. (*Segni di vivissima attenzione*). Onorevoli senatori, dato l'andamento della discussione, io mi risparmio e vi risparmio il discorso che avevo preparato. L'umanità attraversa un periodo di giustificata fobia delle parole.

Mi rimetto quindi, per quanto concerne lo spirito e la lettera della legge, alla relazione ministeriale ed a quella chiara ed esauriente dell'Ufficio centrale del Senato e ai discorsi pronunziati in quest'aula.

Mi limiterò ad una breve ma forse non superflua dichiarazione. Questo disegno di legge ha dato luogo ad esitazioni comprensibili e rispettabili, ma anche ad oblique manovre e ad insulse vociferazioni. Si è levata una grande bandiera

per contrabbandare dell'antifascismo miserevole.

Ora sei anni di lealissimo Governo fascista mettono al disopra di ogni sospetto il Regime in tutti i suoi uomini ed in tutte le sue espressioni politiche, militari, sindacali. (*Applausi vivissimi*).

A coloro che scambiano le nebbie dei loro impossibili desideri o le illusioni delle loro inutili attese solitarie, e creano con la loro fantasia una inesistente realtà e favoleggiano di dissidi, basterà ricordare accanto al lealismo perfetto monarchico e dinastico della nostra fede e della nostra opera, (*benissimo*) un fatto più eloquente di ogni discorso. Quando Sua Maestà il Re d'Italia Capo dello Stato accende nella cappella del Fascio bolognese la lampada votiva dedicata alla memoria delle Camicie Nere cadute per creare l'attuale Regime, Egli compie un atto il cui significato è di per sé evidente. (*Benissimo*).

Onorevoli senatori, uomini di buona fede e soltanto pensosi delle sorti del popolo italiano, non negherete il vostro suffragio a questo disegno di legge, il quale deve dare e darà a tutti gli italiani ed a tutto il mondo, il senso dell'incrollabile stabilità e dell'illimitata durata del Regime, che vuol fare la Patria più grande. (*Vivissimi generali e prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Darò ora lettura dell'ordine del giorno presentato a conclusione di questa discussione dal senatore Appiani e da altri senatori:

« Il Senato,

convinto della necessità che il Gran Consiglio Fascista abbia il suo posto fra gli organismi costituzionali, passa alla discussione degli articoli ».

F.ti: Appiani, Poggi, Garofalo, Sitta, Di Bagno, Artom, Baldo Rossi, Garavetti, Morpurgo, Figoli, Della Noce, Marcello, Tanari, Gentile, Sili, Schanzer, Valvassori Peroni, Bonin, Ancona, Milano Franco d'Aragona, Cagni, Zappi, Callaini, Simonetta, Cagnetta, Bellini, Squitti, Brusati Ugo, Rossi Giovanni, Ginori Conti ».

Su quest'ordine del giorno è stata presentata la seguente richiesta di appello nominale:

« I sottoscritti chiedono che la votazione sull'ordine del giorno accettato dal Governo sia fatta per appello nominale:

« De Vecchi di Val Cismon, Antonio Cippico, Filippo Cremonesi, Pietro Sitta, Simonetta, Pietro Baccelli, De Marinis, Morpurgo, Valvasori Peroni, Appiani, Baldo Rossi, Di Bagno, Tanasi, Della Noce, Alfredo Baccelli, Cagnetta, Schanzer, Callaini, Zappi, Ugo Brusati, Giovanni Rossi, Pascale, Garavetti, De Vito, Ancona, Marcello, Milano Franco d'Aragona, Artom, Cesare Poggi, Squitti e Ginori Conti.

Domando al Capo del Governo Primo ministro, se accetta quest'ordine del giorno.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Accetto l'ordine del giorno.

Dichiarazione di voto.

VITELLI. Domando la parola per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLI. Onorevoli colleghi, il mio destino è quello di essere sempre un po' in disaccordo col mio amico Crispolti. Egli ha detto che vi erano due vie soltanto di pensiero a proposito di questa legge; io credo ve ne sia una terza e su questa terza via pongo la mia dichiarazione di voto.

La legge sulla quale diamo oggi il nostro voto è intimamente collegata con la legge elettorale politica approvata dal Senato alcuni mesi fa. Essa ne è, per una parte, il presupposto. Anzi confesso che non so persuadermi come si sia potuta votare l'altra senza farla precedere da questa. È una considerazione logica la mia che non implica nessun giudizio politico nè sull'una nè sull'altra. E trattandosi di pura logica, dichiaro esplicitamente che se avessi potuto esser presente, avrei votata la sospensiva di quella legge in attesa di questa. Oggi, ad ogni modo, non è più questione di logica, è questione di merito.

Ora, rispetto ad un Governo che ne fa questione di fiducia, rispetto ad un Governo che, indipendentemente da singoli e pur gravi dissensi, io desidero continui a fare quello che di bene ha fatto al mio paese, in un argo-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1928

mento puramente e, come si usa e si abusa dire, squisitamente politico, quale per i miei studi e per la mia qualsivoglia educazione politica non sono in grado di giudicare senza esitazioni, aderisco al Governo in cui come dicevo ho fiducia generica. Diverso è il caso delle quistioni più o meno tecniche, nelle quali ho, oppure credo di avere, che è lo stesso, competenza diretta. In queste mi sono sempre riservata e mi riservo piena libertà, me la conceda o non me la conceda il Governo, verso il quale mi sento obbligato ad un *rationabile obsequium*, non ad una *officiosa sedulitas*.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Vitelli di questa dichiarazione.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione per appello nominale dell'ordine del giorno che ho letto. I signori senatori che l'approvano risponderanno *si*, coloro che non l'approvano risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome dell'onorevole senatore dal quale si incomincerà la votazione.

(È estratto il nome del senatore Garbasso).

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Procederemo ora al contrappello sull'ordine del giorno presentato dal senatore Appiani.

BELLINI, *segretario*. Fa il contrappello.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Senatori votanti	202
Maggioranza	102
Rispondono <i>si</i>	181
Rispondono <i>no</i>	19
Astenuti	2

L'ordine del giorno è approvato.

Hanno risposto SI:

Acton, Agnelli, Albini, Albricci, Amero D'Este, Ancona, Appiani, Arlotta, Artom.

Bacelli Alfredo, Bacelli Pietro, Badoglio,

Bellini, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bombig, Bonicelli, Bonin, Bonzani, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Calisse, Cassis, Cavallero, Cesareo, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Contarini, Corbino, Corradini, Cremonesi, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, De Lorenzo, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gatti, Gentile, Ginori-Conti, Giordani, Giordano Davide, Gonzaga, Greppi, Guidi.

Indri.

Libertini, Luigi, Lustig.

Malaspina, Mango, Manna, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Mayer, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Montuori, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci de' Calboli, Pavia, Peano, Pelli Fabroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri, Queirolo.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salmoiraghi, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalini, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoia, Sechi, Sili, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi. Valvassori Peroni, Venturi, Vicini, Vitelli, Volpi.

Zappi, Zippel.

Hanno risposto NO:

Abbate, Albertini.

Bergamasco, Bergamini, Bollati.

Casati, Cornaggia, Croce.
 Della Torre, Diena.
 Paternò.
 Ricci Federico, Ruffini.
 Stoppato.
 Valenzani, Vigliani, Volterra.
 Wollemborg.
 Zupelli.

Astenuti:

De Cupis.
 Francica-Nava.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge, che rileggo:

Art. 1.

Il Gran Consiglio del Fascismo è l'organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922. Esso ha funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge, e dà, inoltre, parere su ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è, di diritto, il Presidente del Gran Consiglio del Fascismo. Egli lo convoca quando lo ritiene necessario e ne fissa l'ordine del giorno.

(Approvato).

Art. 3.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è Segretario del Gran Consiglio.

Il Capo del Governo può delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento, o di vacanza della carica.

(Approvato).

Art. 4.

Sono membri del Gran Consiglio per un tempo illimitato:

1° i quadrumviri della Marcia su Roma;
 2° coloro che, per la loro qualità di membri del Governo, abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni;

3° i Segretari del Partito Nazionale Fascista usciti di ufficio dopo il 1922.

(Approvato).

Art. 5.

Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:

1° il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei Deputati;

2° i Ministri Segretari di Stato;

3° il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio;

4° il Comandante Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

5° i membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

6° il Presidente dell'Accademia d'Italia e il Presidente dell'Istituto Fascista di cultura;

7° il Presidente dell'Opera Nazionale Balilla;

8° il Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

9° i Presidenti delle Confederazioni Nazionali Fasciste di Sindacati legalmente riconosciute;

10° il Presidente dell'Ente nazionale per la cooperazione.

(Approvato).

Art. 6.

La qualità di membro del Gran Consiglio alle persone indicate nei tre precedenti articoli è riconosciuta con decreto reale, su proposta del Capo del Governo. Con le stesse forme, il riconoscimento può essere, in ogni tempo, revocato.

(Approvato).

Art. 7.

Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio.

per la durata di un triennio, e con facoltà di conferma, coloro che abbiano bene meritato della Nazione e della causa della Rivoluzione Fascista. Con le stesse forme, la nomina può essere, in ogni tempo, revocata.

Il Capo del Governo ha, altresì, facoltà di chiamare a partecipare ai lavori del Gran Consiglio, per determinati argomenti, persone particolarmente competenti nelle questioni sottoposte al suo esame.

(Approvato).

Art. 8.

La qualità di membro del Gran Consiglio è compatibile con quella di Senatore e di Deputato.

(Approvato).

Art. 9.

Nessun membro del Gran Consiglio può essere arrestato, salvo il caso di flagrante reato, nè sottoposto a procedimento penale, nè assoggettato a provvedimenti di polizia, senza l'autorizzazione del Gran Consiglio.

Nessuna misura disciplinare contro un membro del Gran Consiglio, quale appartenente al Partito Nazionale Fascista, può essere adottata, se non con deliberazione del Gran Consiglio.

(Approvato).

Art. 10.

Le funzioni di membro del Gran Consiglio sono gratuite.

Nessuna spesa è richiesta allo Stato per il funzionamento del Gran Consiglio.

Le sedute del Gran Consiglio sono segrete. Un regolamento interno, approvato dal Gran Consiglio, stabilisce le altre norme per il suo funzionamento.

(Approvato).

Art. 11.

Il Gran Consiglio delibera:

1° sulla lista dei Deputati designati, ai termini dell'art. 5 della legge 17. marzo 1928, numero 1019;

2° sugli statuti, gli ordinamenti, e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista;

3° sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vice Segretari, del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.

(Approvato).

Art. 12.

Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale.

Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti:

1° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona;

2° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei Deputati;

3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

5° l'ordinamento sindacale e corporativo;

6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede;

7° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all'acquisto di territori.

(Approvato).

Art. 13.

Il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanze, esso reputa idonee ad assumere funzioni di Governo.

(Approvato).

Art. 14.

Il Segretario, i Vice Segretari, il Segretario amministrativo, e gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa delibera-

zione del Gran Consiglio, a norma dell'art. 11. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse forme, possono essere, in ogni tempo, revocati.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, nonchè a quella dei disegni di legge già approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego il senatore segretario on. Simonetta di procedere all'appello nominale per questa votazione.

SIMONETTA, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Agnelli, Albertini, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Appiani, Artotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Casati, Cassis, Catellani, Cavallero, Cesareo, Chersich, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Contarini, Corbino, Cornaggia, Corradini, Cremonesi, Crispolti, Croce.

Dalolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Della Torre, De Lorenzo, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gatti, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Giordano Davide, Greppi, Guidi.

Libertini, Luigi, Lustig.

Malaspina, Maragliano, Marcello, Marchiava, Marciano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Mayer, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Montuori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoioni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pascale, Passerini Angelo, Paterno, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè. Quartieri, Queirolo.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scalini, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Sili, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi. Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Vigliani, Vitelli, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego i senatori Supino, Callaini e Mayer di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2258, recante variazioni al riparto fra i tagli delle monete d'argento ».

CALLAINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare una relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la Convenzione stipulata il 14 luglio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima Aero-Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi-Atene e Costantinopoli ».

MAYER. A nome della Commissione di finanze presento al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per l'esercizio finanziario 1928-1929, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Supino, Callaini e Mayer della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei disegni di legge testè votati a scrutinio segreto.

Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo (N. 1638):

Senatori votanti 187

Favorevoli 163

Contrari 24

Il Senato approva.

Approvazione dello scambio di note effettuato in Roma il 16 maggio 1924 e il 19 giu-

gno 1924, fra il ministro degli affari esteri di Italia e il ministro plenipotenziario di Svizzera per l'estensione al Principato di Liechtenstein del Trattato di commercio concluso fra l'Italia e la Svizzera a Zurigo, il 27 gennaio 1923 (N. 1546):

Senatori votanti 187

Favorevoli 170

Contrari 17

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Danimarca, il 26 ottobre 1927, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali (N. 1547):

Senatori votanti 187

Favorevoli 167

Contrari 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle note, relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il ministro d'Italia in Porto Principe ed il ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti (N. 1376):

Senatori votanti 187

Favorevoli 170

Contrari 17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti (N. 1492):

Senatori votanti 187

Favorevoli 168

Contrari 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 411, recante modificazioni alla competenza amministrativa per la definizione delle trasgressioni in materia di tasse (N. 1569):

Senatori votanti	187
Favorevoli	168
Contrari	19

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'on. segretario Montresor di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se — mentre si apre felicemente a Roma un Museo Napoleonico — non creda opportuno ordinare i necessari provvedimenti per riparare al completo abbandono in cui sono lasciati nella Isola d'Elba — « Insula inhexaustis Chalybum generosa metallis » — le case e i ricordi di Napoleone I e della sua memorabile azione politica e amministrativa del 1814.

Rava.

PRESIDENTE. Domani venerdì seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi enemies ed al trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato (N. 1463);

Convalidazione del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 1756, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1928-29 (N. 1609);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, per la concessione dei diritti di pesca spettanti al demanio dello Stato nelle zone del Mar Piccolo di Ta-ranto destinate alla molluschicoltura (N. 1343);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio (N. 918);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale e relativo Protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927 (N. 1384);

Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la convenzione 20 novembre 1927 stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna (N. 1502);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 1599);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 1461);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, sulla graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli nella provincia di Sondrio (N. 1476);

Modificazioni alla legge doganale (Numero 1585);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, circa la riforma della legislazione sulla caccia (N. 1606);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1465);

Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda (N. 1601);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1916, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza un ulteriore contributo straordinario di lire 200,000 in aggiunta a quello di lire 900,000 concesso con Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (N. 1613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane (N. 1555);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 611, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie (N. 1636);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2316, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Napoli-Salerno (N. 1373);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, che provvede alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153 (N. 1568);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina (N. 1604);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, numero 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune Società italiane (N. 1551);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano (N. 1416);

Modificazione dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi (N. 1597);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali (Numero 1368);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante mo-

dificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1603);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, relativo al riordinamento del Regio Comitato talassografico italiano (N. 1605);

Sistemazione del personale avventizio non ex combattente della Amministrazione militare (N. 1612);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi (N. 1457);

Eliminazione dei disturbi al servizio delle radioaudizioni circolari (N. 1608);

Delega al Governo del Re ad emanare norme, aventi forza di legge, per la completa attuazione della « Carta del Lavoro » (N. 1639);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino (N. 1628);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, che modifica la tariffa di vendita di alcune qualità di sali ed abolisce il dazio consumo nei comuni dove vige il monopolio (N. 1623);

Estensione agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra delle disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito (N. 1618);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, relativo al passaggio delle Navi-Scuola Marinaretti e dell'Orfanatrofio Marittimo Vittorio Emanuele III, all'Opera Nazionale Balilla (N. 1642).

La seduta è tolta (ore 18.10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche